



COMUNICATO UFFICIALE N. 395
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 198/A della F.I.G.C., inerente alla modifica degli artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117bis delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113 e 114 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta della LND di modifica dell'art. 117bis delle NOIF;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 89/A del 20 novembre 2025 relativo alle modifiche già approvate, tra l'altro, all'art. 117 bis delle NOIF, in vigore dal 1° luglio 2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. artt. 31, 32, 39, 96, 99, 100, 101, 103, 113, 114 e 117bis secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31 I “giovani” 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno. 2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile. 3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del	Art. 31 I “giovani” 1. 1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che, all’inizio della stagione sportiva, non abbiano ancora compiuto il 16° anno. 1. bis I/le calciatori/calciatrici che compiono il 16° anno di età in corso di stagione mantengono la qualifica di “giovani” sino al termine di quest’ultima se rimangono tesserati per la stessa società dilettantistica o di puro settore giovanile o si tesserano comunque per una società di puro settore giovanile. Detti calciatori/calciatrici possono essere trasferiti in società professionistiche e società dilettantistiche a partire dal compimento del 16° anno di età, previa acquisizione della qualifica di “giovane dilettante”. 2. I/le calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile. 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tal

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesseramento coincide con la durata del contratto.	caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I/le calciatori/calciatrici:	Art. 32 I “giovani dilettanti” 1. I/le calciatori/calciatrici che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. c) [ABROGATO] 1. <i>bis</i> Ai/alle calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. 2. I/le calciatori/calciatrici tesserati con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta. Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Norme transitorie Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il	c) [invariato] 1. <i>bis</i> Ai/alle calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF. [invariato] Norme transitorie [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.	[invariato] [abrogato] [abrogato]
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici 1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5.	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici 1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. È altresì consentito lo svolgimento contemporaneo, per la stessa società professionistica o dilettantistica, delle attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, nel rispetto delle previsioni del decreto 36/2021. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di	degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito: i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa); iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa. iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico. 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.	[invariato] [invariato]
Art. 96 Premio di tesseramento 1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. 2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento	Art. 96 Premio di tesseramento 1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 15, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. 2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata.	annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero. 3. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB. 4. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma 1 che precede, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società. 5. Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per una frazione di stagione sportiva superiore a sei mesi è condizione essenziale per il diritto al premio. 6. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio innanzi alla Commissione Premi della relativa controversia ai sensi del comma 9 che segue, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della pec.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito	7. La Commissione Premi è nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale, ed è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti. La Commissione Premi è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 8. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. 9. Il ricorso relativo alle controversie concernenti il premio di tesseramento deve essere proposto, in prima istanza, alla Commissione Premi, nel termine di trenta giorni di cui al comma 6. 10. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza davanti al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. 11. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna della stessa e della documentazione alla ricorrente. L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Premi provvede, per il tramite della Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.	deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. L'eventuale memoria e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna alla ricorrente della memoria e della documentazione. 12. L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito del ricorso. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi. 13. La regolazione del premio di tesseramento deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo. 14. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 13, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di tesseramento a

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO																																																
La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. 5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente: <u>Calcio a 11 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie D:</td><td>€650</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€500</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Prima Categoria:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Seconda Categoria:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Terza Categoria:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 11 femminile:</u> <table> <tr><td>Serie B:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Serie C:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 5 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie A:</td><td>€800</td></tr> <tr><td>Serie A2 Elite:</td><td>€700</td></tr> </table>	Serie D:	€650	Eccellenza:	€500	Promozione:	€350	Prima Categoria:	€250	Seconda Categoria:	€150	Terza Categoria:	non dovuto	Serie B:	€350	Serie C:	€250	Eccellenza:	€150	Promozione:	non dovuto	Serie A:	€800	Serie A2 Elite:	€700	quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno. [spostato al comma 7] [abrogato] 15. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente: <u>Calcio a 11 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie D:</td><td>€650</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€500</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Prima Categoria:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Seconda Categoria:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Terza Categoria:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 11 femminile:</u> <table> <tr><td>Serie B:</td><td>€350</td></tr> <tr><td>Serie C:</td><td>€250</td></tr> <tr><td>Eccellenza:</td><td>€150</td></tr> <tr><td>Promozione:</td><td>non dovuto</td></tr> </table> <u>Calcio a 5 maschile:</u> <table> <tr><td>Serie A:</td><td>€800</td></tr> <tr><td>Serie A2 Elite:</td><td>€700</td></tr> </table>	Serie D:	€650	Eccellenza:	€500	Promozione:	€350	Prima Categoria:	€250	Seconda Categoria:	€150	Terza Categoria:	non dovuto	Serie B:	€350	Serie C:	€250	Eccellenza:	€150	Promozione:	non dovuto	Serie A:	€800	Serie A2 Elite:	€700
Serie D:	€650																																																
Eccellenza:	€500																																																
Promozione:	€350																																																
Prima Categoria:	€250																																																
Seconda Categoria:	€150																																																
Terza Categoria:	non dovuto																																																
Serie B:	€350																																																
Serie C:	€250																																																
Eccellenza:	€150																																																
Promozione:	non dovuto																																																
Serie A:	€800																																																
Serie A2 Elite:	€700																																																
Serie D:	€650																																																
Eccellenza:	€500																																																
Promozione:	€350																																																
Prima Categoria:	€250																																																
Seconda Categoria:	€150																																																
Terza Categoria:	non dovuto																																																
Serie B:	€350																																																
Serie C:	€250																																																
Eccellenza:	€150																																																
Promozione:	non dovuto																																																
Serie A:	€800																																																
Serie A2 Elite:	€700																																																

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO	
Serie A2:	€500	Serie A2:	€500
Serie B:	€400	Serie B:	€400
Serie C1:	€300	Serie C1:	€300
Serie C2:	€200	Serie C2:	€200
Serie D:	non dovuto	Serie D:	non dovuto
<u>Calcio a 5 femminile:</u>		<u>Calcio a 5 femminile:</u>	
Serie A:	€300	Serie A:	€300
Serie B:	non dovuto	Serie B:	non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li:	non dovuto	C.ti Prov.li/Reg.li:	non dovuto
Norma transitoria		Norma transitoria	
Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.		[abrogato]	
Art. 99		Art. 99	
Premio di formazione tecnica		Premio di formazione tecnica	
1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse “Società Formatrici” fino		1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante e della stipula, entro il compimento del 28° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi. Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società. Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo	importo fra le diverse “Società Formatrici” fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi. 2. Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società. 3. Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato: - il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni, o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); - tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;	contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione sportiva si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi; - nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita; - le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale; - in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento. Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale. L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata. La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell'importo del premio.	in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del "Premio Totale" dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle "Società Formatrici" l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento. Il precedente capoverso si applica ai casi di: i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo, purché intervenuta/o entro il compimento del 28° anno di età, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, entro il compimento del 28° anno di età, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale; - nel caso in cui, nella medesima stagione sportiva, una società sia tenuta a versare, per lo/a stesso/a calciatore/calciatrice, il premio di tesseramento di cui all'art. 96, l'importo di quest'ultimo va detratto dal calcolo del premio di formazione tecnica. 4. L'importo del premio è reso disponibile mediante certificazione trasmessa dal portale telematico federale a mezzo pec alle società interessate. Detta certificazione diviene definitiva in assenza di avvio della relativa controversia ai sensi dell'articolo 91 del Codice di Giustizia Sportiva, nel

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. 4. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.	termine di trenta giorni dal ricevimento della pec. [spostato al comma 7] 5. La regolazione del premio di formazione tecnica deve essere effettuata, direttamente tra le parti, entro il termine di 30 giorni dalla definitività della certificazione, o di 30 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia del competente organo. 6. Decorsi i 30 giorni di cui al comma 5, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, su segnalazione della società creditrice, da inviarsi anche alla società debitrice, addebita il premio di formazione tecnica a quest'ultima, secondo le modalità fissate con proprio regolamento interno. 7. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto, anche se diventato definitivo, con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere depositato sul portale telematico federale entro trenta giorni dalla sottoscrizione. [abrogato]

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO
Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica		[invariato]
CATEGORIA della società tenuta a corrispondere il premio	Coefficiente categoria	
<u>DILETTANTI</u>		
3 ^a Categoria	1	
2 ^a Categoria	2	
1 ^a Categoria	3	
Promozione	4	
Eccellenza	5	
Campionato Naz. Serie D	6	
<u>CALCIO FEMMINILE</u>		
Promozione	0	
Eccellenza	1	
Serie C	2	
Serie B	3	
Serie A	4	
<u>CALCIO A 5</u>		
Serie D maschile	0	
Serie C2 maschile	1	
Serie C1 maschile	1,5	
Serie B maschile	2	
Serie A2 maschile	3	
Serie A2 elite	3,5	
Serie A maschile	4	
Femminile Prov./Reg.	0	
Serie B femminile	1	
Serie A femminile	2	
<u>PROFESSIONISTI</u>		
Serie C	11	

VECCHIO TESTO		NUOVO TESTO
Serie B	15	
Serie A	18	
Norma transitoria: Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 28 febbraio 2026.		Norma transitoria: [abrogato]
Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5 1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del		Art. 100 I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5 1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione . I/le calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/dalla calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E’ ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.	apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.
2. La cessione del contratto stipulato con un/una calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.	[invariato]
3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.	[invariato]
4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.	[invariato]
5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.	[invariato]
6. Negli accordi di trasferimento, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.	[invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. 9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il/la calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. 10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/della calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.	[invariato] [invariato] [invariato] [invariato]
Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”,	Art. 101 I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5. 1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l’eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito. 2. ABROGATO 3. ABROGATO 4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età. 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo	“giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5. [invariato] [invariato] [invariato] [invariato] 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) ABROGATO La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione	titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi nel rispetto di quanto previsto ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 100, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. In tal caso, i premi e/o indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo e non ancora maturati si considerano non apposti. 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, al momento del deposito dell'accordo di trasferimento a titolo temporaneo, il/la calciatore/calciatrice abbia espresso l'assenso a un tesseramento con la società cessionaria con diritto di opzione la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione sportiva successiva. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. 8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo	[invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.	[invariato]
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico 1. La cessione temporanea del contratto da professionista o di apprendistato con il/la calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza	Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria. 2 bis. ABROGATO 3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione. 3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva,	[invariato] [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice. 4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla	[invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato; d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. 4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente: - fino a otto calciatori "professionisti", acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a otto "calciatori professionisti", trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti	[invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente: - fino a sei calciatrici “professioniste”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC; - fino a sei calciatrici “professioniste”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC. Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva. Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente: - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club; - più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club. 5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo. 6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta. 7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/della	[invariato] [invariato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che: a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea; b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti di apprendistato. 8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso: a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice "professionista" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il	8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del/della calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso: a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. Nel nuovo accordo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7. In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto. Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente. Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito. Norme transitorie 1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025. 2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.	Norme transitorie [abrogato] [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027. Nelle more dell'entrata in vigore del primo paragrafo dell'art. 4 ter: - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni i calciatori acquisiti e/o trasferiti temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e - nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC; e - nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC. Non rientrano nelle limitazioni le calciatrici acquisite e/o trasferite temporaneamente che abbiano stipulato un contratto di apprendistato con la qualifica di “giovani di serie” prima del 1° gennaio 2026; e - nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.	[invariato]
Art. 113	Art. 113

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista” 1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”: a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo. Norma transitoria Ai soli tesseramenti che si sono protratti oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l’art. 113 nella formulazione previgente.	Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista” 1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”: a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo. Norma transitoria [invariato]
Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico 1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da professionista o di apprendistato nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale	Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a con contratto da professionista non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista. 2. ABROGATO 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. 4. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi del previgente art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto da professionista o il primo contratto di apprendistato con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.	[invariato] 3. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista o di apprendistato con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi del previgente art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. [invariato]
Art. 117bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” 1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i/le calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.	Art. 117bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti”, “giovani” e dei/delle “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” [invariato]

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il/la calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal/dalla calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.	[invariato] [invariato]
4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di	4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i/le “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio. Norma transitoria [ABROGATO]	deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio. Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. [invariato]